

“richiedere un ulteriore parere” in assenza di modifiche e/o integrazioni della medesima norma.

Con nota 13 maggio 2020, n. 3241, l'Istituto di che trattasi faceva presente che il medesimo avvocato di parte aveva, con successiva comunicazione, espresso la *“volontà di procedere senza altro avviso giudizialmente in assenza di provvedimenti entro sette giorni dalla data di ricezione”*.

Ciò premesso, *“tenuto conto della rilevanza della materia e del fatto che trattasi della corresponsione di nuovi trattamenti integrativi”*, si chiede nuovo parere *“sull'applicazione dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2014”* nonché *“sugli effetti dopo l'entrata in vigore”*.

2. Giova anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento di organizzazione dell'Istituto regionale del Vino e dell'Olio, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 1 ottobre 2009, n. 107, l'Istituto provvede al trattamento di quiescenza e previdenza del personale di ruolo, oltre che con l'iscrizione obbligatoria all'INPDAP, anche mediante la *“corresponsione di un trattamento di quiescenza integrativo al fine di perequare il trattamento erogato dalla INPDAP a quello spettante in base alla normativa vigente per il personale di ruolo dell'Amministrazione della Regione Siciliana ...”*.

L'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, statuisce: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10¹ e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (Inciso omesso in quanto impugnato*

¹ La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 è stata abrogata dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7; il riferimento all'articolo 1 della predetta l.r. n. 10/1991 è oggi da intendersi all'articolo 1, comma 1, della l.r. n. 7/2019, che così dispone: *“L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi”*.

dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci”.

La riportata previsione normativa ha sancito - nei confronti dell'Amministrazione regionale nonché per gli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima (tra i quali può certamente annoverarsi l'IRVO) - il divieto di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una esplicita previsione legislativa che ne disciplini i requisiti puntualmente individuati.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto articolo 8 della l.r. n. 21/2014, è cessata, a carico dell'Ente in parola, la “erogazione” dei trattamenti integrativi che trovavano la loro fonte nella richiamata disposizione regolamentare, il cui fine era quello di equiparare il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Istituto di che trattasi a quello dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Sull'applicazione del predetto articolo 8 della legge regionale n. 21/2014, quest'Ufficio, come precisato da codesta Amministrazione, ha già espresso il proprio avviso con parere 27 gennaio 2015, n. 1921 ed ha concluso che *“un' interpretazione della disposizione in esame ... conforme ai principi sulla successione delle leggi nel tempo conduce ad una applicazione della stessa <a decorrere dalla entrata in vigore> senza attribuire una efficacia retroattiva tale da incidere su situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori o, come nel caso in esame, su un Regolamento organico del personale che trova comunque il suo presupposto in una norma di legge”.*

In particolare, partendo dal principio sancito dall'articolo 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e, dunque, non ha effetto retroattivo, lo Scrivente, nel citato parere n. 1921/2015, ha evidenziato che la predetta legge regionale n. 21/2014 *“non può ledere diritti soggettivi già perfezionati ...”.*

Ciò detto, va ora chiarito che il parere già espresso da quest'Ufficio sull'applicazione del più volte citato articolo 8 riguardava, in particolare, fattispecie nelle quali i

soggetti interessati, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2014, erano titolari di trattamenti pensionistici integrativi già in atto e, dunque, asseritamente quesiti, ovvero intangibili.

Quest'Ufficio non ha motivo per discostarsi dalle considerazioni *illo tempore* formulate, tenuto conto, peraltro, che non sono successivamente intervenute novelle legislative; tuttavia, in questa sede, va ulteriormente chiarito che, come non possono non essere tutelate le situazioni già acquisite e già consolidate alla data di entrata in vigore dell'articolo 8, allo stesso modo tale tutela non sembra potersi estendere anche all'aspettativa di una determinata prestazione, aspettativa che si sarebbe perfezionata qualora, prima della cessazione dal servizio, non fosse intervenuto il divieto sancito dal legislatore regionale.

Pertanto, solo la circostanza che il diritto al trattamento integrativo si sia già perfezionato prima dell'efficacia della modifica legislativa sarebbe dirimente in ordine alla intangibilità del medesimo e renderebbe inoperante il divieto legislativo.

Al riguardo, invero, si fa presente che, secondo il consolidato orientamento della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, in materia di quiescenza non può parlarsi di diritti quesiti se non quando la pensione sia stata già liquidata o quanto meno si sia verificato il presupposto di fatto richiesto per il collocamento a pensione (presentazione della domanda di prepensionamento, raggiungimento del limite di età, ecc.), non potendo vantare in precedenza il pubblico dipendente altro che una mera aspettativa al trattamento di quiescenza. Sicchè soltanto in quel momento sorge il diritto soggettivo al trattamento di riposo il quale prende vita sulla base delle norme di legge in vigore in detto momento.

Giova richiamare altresì la recente sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, n. 109/A/2019, laddove si legge: *“La stessa Corte costituzionale, ..., ha riconosciuto, in varie occasioni, la legittimità di interventi legislativi che hanno inciso sfavorevolmente ... sulla disciplina di trattamenti pensionistici futuri (ossia di quelli il cui diritto alla fruizione non era ancora concretamente maturato), ...”*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nei confronti dei dipendenti dell'Ente che sono

stati collocati a riposo successivamente alla data di entrata in vigore del disposto di cui all'articolo 8 della l.r. n. 21/2014, trova applicazione il divieto legislativo posto alla erogazione di trattamenti integrativi. In tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di diritto quesito e di *status* pensionistico definitivamente acquisito, poiché la fattispecie del trattamento integrativo a carico dell'Ente in questione non si è esaurita sotto il vigore della precedente normativa costituendo un fatto compiuto.

In altri termini, il diritto al trattamento integrativo può considerarsi acquisito solo da chi è stato collocato in quiescenza ed è già titolare di un trattamento di pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 8, laddove, la soppressione del meccanismo perequativo, dalla data della sua entrata in vigore, ha efficacia nei confronti di coloro che, a tale data, non sono già in quiescenza.

Infine non appare superfluo rilevare che una eventuale futura erogazione di trattamenti di quiescenza integrativi a carico dell'Ente *de quo* deve trovare, ai sensi del summenzionato articolo 8, specifica previsione in un'apposita norma di legge che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la copertura a carico del bilancio del medesimo Ente; per conseguenza, la disposizione contenuta nel sopra richiamato articolo 12, comma 1, del Regolamento di organizzazione, pur essendo in atto vigente, deve essere disapplicata in quanto, trattandosi di fonte subordinata, risulta cedevole rispetto al divieto stabilito dalla legge regionale n. 21/2014.

Infine, qualora si intraveda l'eventualità di un contenzioso, si suggerisce di estendere la presente consultazione alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, che sarebbe chiamata ad assistere l'Amministrazione regionale qualora evocata in giudizio.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993